



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 16/07/2020 sono comparse, su invito del Giudice Designato, la ricorrente [REDACTED] le gestrici avv.te [REDACTED] ed [REDACTED], e l'avv. [REDACTED].

[REDACTED] lavora [REDACTED]; il Giudice sin d'ora dà mandato per recupero del credito, a carico dello Stato perché la procedura non ha fondi, nominando, di intesa con il gestore della crisi e nominando liquidatore, l'avv. [REDACTED]. Dovranno anche essere organizzati ricorsi alla Commissione Tributaria di Ascoli Piceno per la sospensione della esecuzione del preavviso di fermo, per la parte di competenza della Commissione Tributaria stessa, ovvero Tares; parte essendo di competenza ordinaria, ovvero la retta scolastica per la mensa.

Letto il ricorso contenente piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 depositato in data 8 aprile 2020 da [REDACTED] con l'ausilio del avv. [REDACTED] Gestore della Crisi nominato in data 26 novembre 2019, per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;

Rilevato che il ricorso contiene, tra l'altro:

1. L'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
2. L'elenco analitico dei beni del debitore con evidenziazione dell'assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
3. Le dichiarazioni dei redditi del debitore degli ultimi tre anni;
4. L'attestazione sulla fattibilità del piano ex art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012 ad opera del professionista nominato, avv. [REDACTED];
5. La relazione particolareggiata redatta dall'avv. [REDACTED] contenente le indicazioni di cui all' art. 9, comma 3 bis, Legge n. 3/2012;
6. L'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore, previa indicazione della composizione dello stato di famiglia corredata dal certificato dello stato di famiglia;



Rilevato che la parte è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 3/2012 dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

Considerato che il ricorrente è coniugato in regime di separazione dei beni con la sig.ra [REDACTED] la quale ha presentato autonoma proposta di piano del consumatore e che il [REDACTED] vive con la moglie e con il figlio di anni 52 trasferitosi a casa dei genitori a seguito dell'ordinanza della dichiarazione di inagibilità dell'immobile in cui lo stesso viveva;

Considerato, inoltre, che l'odierno ricorrente dichiara di essere dipendente, con percezione di stipendio annuo circa di 8.550,00 euro; Considerato, poi, che la situazione debitoria del proponente è rappresentata da esposizioni nei confronti di Istituti di credito o di società finanziarie;

Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

Ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7, comma 2, della L. 3/2012 e che si può, quindi, concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dal professionista nominato nella relazione redatta ai sensi dell'art. 9;

Ritenuto, ancora, che la prosecuzione del procedimento di esecuzione del pignoramento presso terzi e del fermo amministrativo possono pregiudicare il buon andamento del piano; Ritenuto, infine, quanto all'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia va tenuto conto della indicazione del debitore che avvalendosi anche della indennità di frequenza percepita dalla figlia può trattenere per sé 300 euro;

Visto l'art. 12 bis, co. 1, Legge n. 3/2012

### FISSA

l'udienza del 20 ottobre 2020 ore 11,00 per la convocazione delle parti;

### DISPONE

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori indicati nell'apposito elenco presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata entro il 15 settembre 2020, a cura del professionista incaricato, il quale curerà gli ulteriori adempimenti di legge;

che della proposta e del decreto venga data pubblicità – a cura del professionista – mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, e sul registro delle opposizioni;



che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili e, per l'effetto,

### SOSPENDE

Sin d'ora la procedura esecutiva mobiliare n. 123/2020 R.E. pendente innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno ;

sospende per la parte di sua competenza il preavviso di fermo amministrativo n 771/18; contestualmente dando mandato all'avv. [REDACTED] per ottenere, per quanto riguarda la parte Tares, la sospensione del preavviso di fermo dinanzi alla Competente Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno; e contestualmente facendo presente che la procedura attualmente non ha fondi; nonché dando mandato all'avv. [REDACTED] per tutte le azioni che si rendano necessarie a tutela del patrimonio della ricorrente;

### ORDINA

la trascrizione, a cura dell'Organismo di Composizione della crisi, del presente decreto sui beni mobili registrati compresi nel piano presso gli uffici competenti;

### MANDA

alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente, al professionista incaricato avv. [REDACTED] e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari ;

dà mandato sin da ora, intendendosi con questo integrato il piano del Consumatore, all'avv. [REDACTED] di promuovere tutte le azioni necessarie a tutela del patrimonio, inteso come diritti di credito, come enunciati nella relazione, e nel ricorso, e documentati; sempre facendo presente che allo stato la Procedura non ha fondi.

E pertanto, provvisoriamente, ammette tutte le azioni al Patrocinio a spese dello Stato.

Fin d'ora dispone che tutte le somme colpite da pignoramento siano svincolate ed apprese alla massa.

Autorizza sin d'ora l'avv. [REDACTED], che nomina liquidatore, ad aprire libretto bancario/ conto corrente della procedura, ad essa intestata.

Ascoli Piceno, 16 luglio 2020



